

COMUNE DI CALUSO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

REGOLAMENTO DELL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 13/04/2017

Articolo 1 – Oggetto

1. Il Comune di Caluso, ai sensi dello Statuto Comunale ed in particolare dell'articolo 37, favorisce l'attività delle libere forme associative operanti nel proprio territorio e, nel rispetto della reciproca autonomia, garantisce i diritti di partecipazione alla vita sociale della comunità attribuiti alle stesse dalle leggi nazionali, dalle leggi regionali e dallo Statuto comunale stesso.
2. Il Comune favorisce e promuove il pluralismo associativo per il perseguimento dell'interesse generale della comunità locale in ambito sociale, culturale, educativo, sportivo, turistico, ricreativo e del tempo libero, di sviluppo economico del territorio, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale ed artistico.
3. Sono forme associative, ai sensi del presente regolamento, le associazioni di volontariato e di promozione sociale, le associazioni culturali e sportive, le organizzazioni non governative, le onlus ed in generale tutte le organizzazioni o comitati senza scopo di lucro che siano espressioni della comunità locale e portatrici di interessi collettivi riferiti agli ambiti di cui al precedente comma 2.
4. Il presente Regolamento disciplina i requisiti e le modalità per l'iscrizione all'Albo comunale delle Associazioni e del volontariato, nel prosieguo chiamato anche brevemente "Albo", istituito presso il Comune di Caluso, in conformità a quanto previsto dallo Statuto.
5. I soggetti terzi, per essere iscritti all'Albo disciplinato dal presente Regolamento, devono essere costituiti in forma associativa con atto scritto registrato.

Articolo 2 – Finalità specifiche ed ambito d'applicazione

1. Al fine di riconoscere, valorizzare e favorire le libere forme associative e l'azione di enti e istituzioni pubbliche e private che abbiano sede sociale e/o operino sul territorio comunale, senza finalità di lucro per il pubblico interesse e lo sviluppo della vita cittadina, è istituito l'Albo comunale delle Associazioni e del volontariato.
2. L'iscrizione all'Albo comporta il riconoscimento da parte del Comune delle caratteristiche di interesse sociale e comunale dell'associazione, dell'ente e dell'istituzione e il valore della stessa ai fini della promozione della partecipazione alla vita sociale e culturale della città.
3. L'Albo comunale delle Associazioni e del volontariato, inoltre, in particolare, identifica separatamente i soggetti terzi ai quali il Comune può concedere contributi, anche indiretti, come nel caso di esenzioni e riduzioni tariffarie, per conseguire i propri fini istituzionali e per soddisfare le esigenze della collettività rientranti nelle proprie finalità.
4. L'Albo ed il presente Regolamento disciplinano i rapporti tra l'Amministrazione comunale e le associazioni senza fini di lucro ed in particolare riguardano l'iscrizione, la cancellazione e l'aggiornamento delle associazioni, le attività propositive e consultive e le altre forme di partecipazione delle associazioni.

Articolo 3 – Albo comunale delle Associazioni e del volontariato: struttura.

1. L'albo comunale delle associazioni e del volontariato, è formato da due Sezioni, la prima contenente tutte le tipologie di soggetti terzi aventi i requisiti per accedere a contribuzioni o a vantaggi economici comunque denominati da parte del Comune, l'altra contenente tutti i restanti soggetti.
2. Nella prima Sezione saranno iscritti i soggetti terzi, come definiti al precedente articolo 1 punti 3 e 5, che svolgono in via sussidiaria attività proprie del Comune e rientranti nei suoi compiti istituzionali, nell'interesse della collettività e sulla scorta del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentando una modalità alternativa di erogazione di servizi pubblici.
3. I soggetti iscritti nella Prima Sezione, di cui al punto precedente, potranno beneficiare di tutti i sussidi e vantaggi economici eventualmente messi a disposizione dal Comune.

4. I soggetti iscritti nella Seconda Sezione, pur non potendo accedere a sussidi e vantaggi economici, sono comunque in rapporto privilegiato con il Comune per le finalità di interesse collettivo che perseguono anche se non rientranti tra quelle istituzionali di quest'ultimo.
5. L'Albo, all'interno di ciascuna Sezione, potrà essere ulteriormente suddiviso in Settori in base alle attività di competenza di ciascuna associazione.
6. Uno stesso soggetto, al momento dell'iscrizione, può essere inserito in una delle due Sezioni in modo alternativo e, ove costituiti, in uno solo a scelta dei Settori, con riferimento alle sue finalità ed attività prevalenti.

Articolo 4 – Requisiti e modalità di iscrizione

1. Possono iscriversi all'Albo tutte le associazioni liberamente costituite che abbiano i seguenti requisiti:
 - a) essere costituite con atto pubblico o con scrittura privata registrata, oppure aderire ad enti od organismi a carattere nazionale, regionale o provinciale;
 - a) avere sede e/o operare nel territorio comunale;
 - b) possedere uno Statuto che preveda espressamente:
 - I) l'assenza di scopi di lucro;
 - II) l'elettività e la gratuità delle cariche associative, almeno per quelle della sezione locale nel caso di associazioni che aderiscano ad enti od organismi a carattere nazionale, regionale o provinciale;
 - III) l'attività associativa improntata ai principi di democrazia e la possibilità di adesione a tutti i cittadini che ne condividano le finalità.
 - c) perseguimento delle finalità indicate nel precedente articolo 2 del presente regolamento nonché rispondenza ai valori e ai principi sanciti dalla Costituzione Italiana e dallo Statuto comunale;
2. Sono in ogni caso esclusi dall'iscrizione all'albo comunale i partiti politici, i movimenti e le associazioni che abbiano presentato proprie liste ad elezioni politiche generali e/o amministrative, le organizzazioni sindacali ed imprenditoriali, le associazioni di categoria, gli ordini professionali e in generale le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.
3. La domanda di iscrizione, redatta utilizzando il modulo predisposto dall'ufficio competente, è sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione e presentata al Comune, anche in modalità elettronica corredata dalla seguente documentazione:
 - a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto. Le rappresentanze locali di organizzazioni e associazioni costituite a livello nazionale, regionale o provinciale, devono allegare alla domanda di iscrizione, copia dello statuto dell'associazione nazionale, regionale o provinciale e copia dell'iscrizione/affiliazione alla stessa della rappresentanza locale;
 - b) elenco nominativo di coloro che ricoprono le cariche associative, con recapiti di contatto. In particolare deve essere indicato il rappresentante legale e suo eventuale delegato per i rapporti con l'Amministrazione e le relative fotocopie di un documento d'identità;
 - c) relazione sull'attività associativa svolta nell'ultimo anno o comunque dalla data di costituzione a quella di presentazione della domanda;
4. L'iscrizione è approvata, previa verifica dei requisiti necessari, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda. Il termine di 30 giorni è sospeso in caso di richiesta di integrazione documentale fino alla data di ricezione dei documenti integrativi. L'integrazione della documentazione dovrà comunque avvenire entro 30 giorni dalla richiesta.
5. Ove non venga riscontrato il possesso dei requisiti per l'iscrizione, la stessa è rigettata tramite comunicazione scritta e motivata al rappresentante legale dell'associazione.
6. L'iscrizione è approvata con deliberazione della Giunta Comunale su proposta dell'ufficio competente.

7. La comunicazione di avvenuta approvazione della domanda contiene altresì la Sezione e, se costituiti, il Settore di iscrizione dell'Associazione.

8. La Giunta Comunale può rigettare motivatamente la richiesta di iscrizione in caso di associazioni ritenute non rispondenti alla morale pubblica ovvero nel caso in cui il richiedente non dia la dovuta garanzia di affidabilità e correttezza ovvero per motivi di ordine pubblico o per rilevanti motivi di pubblico interesse.

Articolo 5 – Aggiornamento dell'Albo.

1. Al fine di verificare il permanere dei requisiti in base ai quali è stata disposta l'iscrizione, è prevista una revisione annuale dell'Albo stesso. Ogni associazione deve pertanto far pervenire entro il 31 gennaio di ogni anno successivo a quello dell'iscrizione:

- a) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante nella quale si attesta che l'atto costitutivo, lo statuto e le cariche sono rimasti invariati, ovvero le eventuali modifiche corredate dalla documentazione attestante quanto dichiarato;
- b) una relazione sull'attività svolta nell'ultimo anno;

2. Ogni variazione dei dati dichiarati in sede di prima iscrizione o dopo l'aggiornamento annuale deve essere comunicata entro sessanta giorni dall'avvenuta variazione.

3. L'aggiornamento annuale è di competenza del Responsabile del servizio competente e non richiede approvazione da parte della Giunta Comunale.

Articolo 6 – Cancellazione dall'Albo e trasferimento in altra Sezione o Settore.

1. La cancellazione dall'Albo comunale è disposta dal Responsabile del servizio competente nei seguenti casi:

- in qualunque momento su richiesta del legale rappresentante dell'associazione;
- scioglimento dell'associazione;
- perdita di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione;
- mancata presentazione della documentazione richiesta in sede di aggiornamento annuale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine;

2. La cancellazione dall'Albo comunale può essere disposta dalla Giunta Comunale nei seguenti casi:

- per il venire meno della rispondenza alla morale pubblica o della necessaria garanzia di affidabilità e correttezza ovvero per motivi di ordine pubblico o per rilevanti motivi di pubblico interesse;
- per palese inattività o insufficiente attività associativa.

3. La cancellazione dall'albo è comunicata all'associazione interessata in forma scritta entro il termine di trenta giorni.

4. Il Responsabile del servizio competente dispone il trasferimento dell'associazione in altra Sezione o, se costituiti, in altro Settore quando, a seguito degli aggiornamenti annuali o di documentazione in possesso, le attività svolte o i requisiti posseduti lo richiedano.

5. La cancellazione dall'Albo o il trasferimento in altra Sezione o, se costituiti, in altro Settore, hanno conseguenze dirette su eventuali convenzioni in essere o contribuzioni concesse all'associazione, che pertanto dovranno essere conseguentemente riviste da ciascun Ufficio competente alla luce delle nuove condizioni soggettive dell'associazione.

Articolo 7 – Forme di sostegno alle associazioni

1. Le associazioni iscritte all'Albo possono, secondo quanto stabilito dall'Amministrazione comunale ed a seguito di motivata richiesta:

- ottenere il patrocinio del Comune per le manifestazioni o le attività dalle stesse organizzate;
 - avere accesso a strutture, beni e mezzi comunali;
 - avere a disposizione l'assistenza tecnica/organizzativa da parte del Comune;
 - avere in affidamento manifestazioni e iniziative di interesse pubblico oppure collaborare con il Comune per l'organizzazione delle stesse;
 - ottenere eventuali contributi economici o vantaggi economici comunque denominati anche indiretti, ove previsti, in base alla Sezione di iscrizione e nei limiti delle disponibilità economico-finanziarie del bilancio comunale, secondo le modalità e le forme di ammissione previste dalle disposizioni anche regolamentari per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati.
2. L'iscrizione all'Albo nella Sezione Prima è condizione necessaria per fruire di benefici economici o per ottenere, a titolo gratuito o con tariffe agevolate, l'uso di locali ed attrezzature comunali, nel limite delle disponibilità esistenti.

Articolo 8 - Obblighi ed impegni delle associazioni iscritte all'albo comunale.

1. Le associazioni iscritte all'albo comunale assicurano la propria disponibilità alla collaborazione con altre associazioni, con l'amministrazione comunale o con le altre realtà sociali ed istituzionali locali, specialmente nelle occasioni di particolare rilievo per la comunità locale.
2. Le associazioni iscritte all'albo comunale sono tenute a comunicare all'amministrazione comunale all'inizio dell'anno il programma delle attività che intendono realizzare per un coordinamento territoriale di tutte le iniziative e per la valutazione della concessione di eventuali contribuzioni economiche nei limiti delle disponibilità economico-finanziarie del bilancio comunale, secondo le modalità e le forme di ammissione previste dalle disposizioni anche regolamentari per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati,
3. Le associazioni iscritte all'albo comunale assicurano all'amministrazione comunale la piena informazione circa le modalità di attuazione dell'attività associativa e le garantiscono l'accesso alle informazioni in loro possesso, nel rispetto delle leggi vigenti.

Articolo 9 - Pubblicità

1. Il Comune cura la pubblicazione permanente dell'Albo e dei suoi aggiornamenti annuali, specificando la Sezione di iscrizione delle associazioni, anche ai fini della disposizioni in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza.
2. Il Comune inserisce sul sito internet del Comune la modulistica necessaria alla domanda di iscrizione ed una scheda informativa sul procedimento.

Articolo 10 - Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, sono iscritte all'Albo tutte le associazioni già iscritte all'attuale Registro delle Associazioni per le quali il possesso dei requisiti, anche per la determinazione della Sezione di iscrizione, è desumibile dalla documentazione già depositata ed agli atti dell'ufficio. Diversamente si procede chiedendo la necessaria integrazione documentale da consegnarsi entro un congruo termine, decorso il quale l'associazione non è iscritta all'Albo e dovrà seguire successivamente l'ordinario procedimento di iscrizione previsto dal presente regolamento.
2. In sede di prima applicazione si prescinde dal requisito della relazione sull'attività associativa svolta che sarà pertanto da presentare in sede di aggiornamento annuale entro il 31 gennaio 2018.

Articolo 11 – Entrata in vigore e norme di rinvio

1. Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento. E' abrogato in particolare il "Regolamento per l'iscrizione all'Albo delle Associazioni" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 28/09/2001.
2. L'entrata in vigore di norma di rango superiore, capace di esplicitare i suoi effetti sui contenuti del presente regolamento, è direttamente applicabile indipendentemente dalla sua formale ricezione nell'articolato.
3. L'interpretazione di singole norme o disposizioni del regolamento è demandata al Segretario Generale che provvederà con proprio atto.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme legislative, statutarie e regolamentari in materia.
5. Ai fini delle disposizioni in tema di trasparenza, il presente viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune, dove vi resterà sino a quando non sarà revocato o modificato.
6. Il presente Regolamento entra in vigore e diviene esecutivo dopo il decimo giorno dalla pubblicazione della deliberazione consiliare di approvazione.